

N. R.G. 906/2020



REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Terza Civile -

riunita in Camera di Consiglio da remoto su dispositivo telematico "Teams", ai sensi dell'art 23, co. 9, d.l. n. 137/20 (conv. nella l. n. 176/20), nelle persone dei Signori Magistrati:

dott.ssa Ombretta Salvetti

dott. Francesco Rizzi

dott.ssa Paola Ferrari Bravo

Presidente

Consigliere relatore

Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. **906/2020** R.G. promossa da:

SONIA BORRA, elettivamente domiciliata in Vercelli presso lo studio dell'avv. P. Comoglio, che la rappresenta e difende per procura in atti, con rituale indicazione dell'indirizzo PEC

PARTE IMPUGNANTE

c o n t r o

VANSOVICA ALEKSANDRA, elettivamente domiciliata in Torino presso lo studio dell'avv. E. Inserviente del Foro di Torino, che la rappresenta e difende, anche in via disgiunta, unitamente al prof. avv. A. Monteverde del Foro di Novara ed all'avv. M. C. Cossu del Foro di Vercelli, per procura in atti, con rituale indicazione dell'indirizzo PEC

PARTE IMPUGNATA

c o n t r o

PEPA TETTI E LEGNAMI S.r.l., con sede legale in Moncrivello (VC), in persona del curatore speciale Dott.ssa P. Marchetti, elettivamente domiciliata in Torino presso lo studio degli avv. ti Alessandro Baudino Bessone ed Iftin Ebe Hassan Aden, che la rappresentano e difendono per procura in atti, con rituale indicazione dell'indirizzo PEC



PARTE IMPUGNATA – Litisconsorte necessario

c o n t r o

FRANC PEPA, elettivamente domiciliato in Novara presso lo studio dell'avv. F. Rognoni, del Foro di Novara, che lo rappresenta e difende per procura in atti, con rituale indicazione dell'indirizzo PEC

PARTE IMPUGNATA – Terzo chiamato in arbitrato

OGGETTO: impugnazione per nullità di lodo rituale ex art. 829 c.p.c.

Udienza di precisazione delle conclusioni del 11/11/2021 con modalità di trattazione scritta ai sensi degli artt. 83, co. 7, lett. h), d.l. n. 18/20 (conv. nella l. n. 27/20) e 221, co. 4, d.l. n. 34/20 (conv. nella l. n. 77/20).

CONCLUSIONI DELLE PARTI

PER PARTE IMPUGNANTE SONIA BORRA:

In via principale, ai sensi dell'art. 829 c.p.c. dichiarare la nullità del lodo sottoscritto digitalmente in data 14.07.2020 dal Collegio Arbitrale composto dall'Avv. Francesco Pollini, dal dott. Luigi Tarricone e dal rag. Mauro Rollino e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 830, secondo comma, c.p.c., decidere nel merito la controversia promossa dalla signora Aleksandra Vansovica, accogliendo le seguenti conclusioni nel merito: in primo luogo, rigettare integralmente la domanda proposta dalla signora Aleksandra Vansovica in quanto infondata in fatto e in diritto, in secondo luogo, in subordine, in caso di accoglimento, totale o parziale, della domanda proposta dalla signora Aleksandra Vansovica, dichiarare la responsabilità esclusiva o comunque solidale del sig. Franc Pepa, ai sensi dell'art. 2476, primo comma, secondo periodo, c.c., in ogni caso, condannare parte attrice Aleksandra Vansovica o parte terza chiamata Pepa Tetti e Legnami s.r.l. alla rifusione delle spese del procedimento arbitrale e delle spese di difesa sostenute dalla signora Borra avanti al Collegio arbitrale e alle spese della presente fase di impugnazione, oltre agli oneri di legge.

PER PARTE IMPUGNATA VANSOVICA ALEKSANDRA:



Dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'impugnazione; condannare l'impugnante Borra Sonia al pagamento delle spese processuali, compenso professionale compreso.

PER PARTE IMPUGNATA PEPA TETTI E LEGNAMI S.r.l.:

Respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, respingere integralmente l'impugnazione avversaria e per l'effetto confermare il lodo rituale, emesso dal Collegio Arbitrale composto dall'avv. Francesco Pollini, dal dott. Luigi Tarricone e dal rag. Mauro Rollino, in data 14 luglio 2020; con vittoria delle spese e degli onorari di lite, oltre ad accessori di legge.

PER PARTE IMPUGNATA FRANC PEPA:

Dichiarare inammissibile e, in ogni caso, infondata l'impugnazione, con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Sonia Borra, ex amministratrice della società Pepa Tetti e Legnami S.r.l., impugna per nullità ai sensi dell'art. 829, 1°c., n.5, 9 e 12 c.p.c., il lodo arbitrale rituale emesso dal Collegio Arbitrale in Vercelli in data 14 luglio 2020 con il quale è stata condannata a risarcire i danni arrecati alla S.r.l. Pepa Tetti e Legnami nella misura complessiva di euro 418.148,31, oltre rivalutazione ed interessi.

L'arbitrato si radicava, in forza della clausola arbitrale contenuta nell'art. 34 dello Statuto sociale, su domanda dalla signora Aleksandra Vansovica, nella sua qualità di socia di minoranza di Pepa Tetti e Legnami S.r.l., la quale promuoveva un'azione di responsabilità ai sensi dell'art. 2476, comma terzo, c.c., nei confronti della precedente amministratrice nonché socia, signora Sonia Borra.

In particolare, la signora Vansovica contestava alla sig.ra Borra di: aver percepito compensi non deliberati; aver fatto pagare dalla società fatture relative a prestazioni inesistenti; aver distratto soldi della società per spese personali; aver indebitamente noleggiato autovetture a proprio favore ed a favore di alcuni dipendenti; aver applicato un'indebita scontistica alla ditta Costache, facente capo al marito della signora Borra; aver esposto la società al rischio fiscale conseguente ad illegittime deduzioni; aver distratto somme dalla cassa e aver erogato prestiti (a sé stessa e ai dipendenti) in violazione delle norme di buona amministrazione.



Il Collegio Arbitrale rilevava, con riferimento ai compensi non deliberati dall'assemblea, che la relazione del Prof. Albertinazzi (CTP della sig.ra Vansovica) andava considerata come parte integrante della prima memoria autorizzata di parte attrice, nella quale la sig.ra Aleksandra Vansovica argomentava ampiamente la mancata deliberazione dei compensi percepiti da Sonia Borra negli anni 2017 e 2018, mentre la parte convenuta si limitava ad affermare che non vi era alcuna prova che i compensi non fossero stati deliberati, senza fornire alcun elemento a supporto di tale sua posizione, se non la bozza di bilancio (prodotta sub doc. 26 di parte attrice) mai portata all'approvazione dell'assemblea dei soci di Pepa Tetti e Legnami S.r.l., a cui perciò non poteva essere attribuito nessun valore probatorio, con la conseguenza che all'esito dell'istruttoria e dei documenti prodotti i compensi non risultavano regolarmente deliberati e la sig.ra Borra veniva condannata, a titolo di risarcimento dei danni, a restituire la somma capitale complessiva di euro 144.847,00 , risultante dalla sottrazione tra i compensi che la sig.ra Borra aveva confessato di aver prelevato pari a euro 182.347,00 e i compensi riconosciuti equitativamente per i mesi in cui era rimasta in carica come amministratrice pari ad euro 37.500 (2.500 x 15 mesi).

Il Collegio Arbitrale osservava, con riferimento ai rapporti con i "fornitori" Planet Express s.c., B.T. s.r.l.s. e B.C Trasporti s.c., che le fatture emesse dalle sopracitate società a carico della Pepa Tetti e Legnami S.r.l. erano relative ad operazioni inesistenti per una molteplicità di ragioni.

In primo luogo, l'inesistenza risultava provata dalle testimonianze; in secondo luogo le fatture erano particolarmente generiche ex art. 21 del Testo Unico sull'IVA con riferimento "*alla natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazioni*"; in terzo luogo, non risultavano supportate né da mail, contratti, ordinativi o qualsivoglia altra documentazione attinente alle operazioni svolte. Per di più la convenuta non solo aveva confessato che le fatture fossero state pagate dalla Società, ma non aveva mai contestato se non tardivamente con la memoria di replica le schede contabili e i mastrini prodotti dall'attrice relativi ai pagamenti di queste fatture. Ne conseguiva che il Collegio, per tutte queste ragioni, rilevava un danno in capo alla Società pari alla somma capitale di euro 82.920,00 per le fatture emesse da Planet Express, di euro 105.200,00 per le fatture emesse dalla società BT e di euro 11.340,00 per le fatture emesse dalla BC Trasporti.

Con riferimento alle operazioni effettuate per fini personali o comunque contrastanti con l'interesse della Società, il Collegio Arbitrale, dopo aver analizzato tutte le fatture e aver sentito i testimoni, rilevava che per 22 fatture le relative prestazioni o forniture era provato



attenessero alla sfera personale della Sig.ra Borra Sonia, con un danno in capo alla società pari alla somma di euro 52.497,27.

Al contrario, il Collegio arbitrale, con riferimento all'eccezione dell'attrice sul noleggio delle autovetture, riteneva che la stessa non avesse ottemperato ai propri oneri di allegazione e che Sonia Borra usasse una e non tre auto aziendali, uso che, per di più, era consentito anche ad altri dipendenti della Società, perciò, nessun danno ravvisava sul punto.

Con riferimento alla scontistica applicata ai clienti, il Collegio osservava che la Pepa Tetti e Legnami S.r.l. aveva riservato una particolare scontistica solo alla ditta Costache Costin e non anche ad altri clienti per fatture di importi uguali o perfino superiori; peraltro tali sconti non erano finalizzati né a fidelizzare il cliente né a "premiarlo" perciò era provato il danno, a titolo di sconti ingiustificati, in capo alla società per euro 6.344,04.

Il Collegio rilevava, in ordine alla contestata "appropriazione di somme dalla cassa sociale" (punto 6 della relazione Albertinazzi), che la sig.ra Borra aveva tempestivamente e specificatamente contestato il punto, mentre la sig.ra Vansovica non aveva provato né le deduzioni contenute nella relazione del prof. Albertinazzi né l'appropriazione di somme dalla cassa sociale da parte della ex amministratrice.

Quanto alla "appropriazione di somme contabilizzate come prestiti" pari ad euro 15.000,00 a favore della sig.ra Borra (punto 7 della relazione Albertinazzi), il Collegio rilevava che sebbene il punto fosse stato oggetto di scarsissima attenzione della difesa di parte attrice, risultava fondato per tre motivi: la Società non prevedeva nel suo statuto sociale la possibilità di elargire finanziamenti ai soci, il contratto era stato concluso in evidente conflitto di interessi con la Società medesima (visto che non vi era un'esplicita autorizzazione da parte dell'assemblea) e infine dal mastriino prodotto (sub doc. 25 allegato alla prima relazione Albertinazzi sub all. 9) risultava la prova della mancata restituzione di tale somma, mancata restituzione tra l'altro confermata nel progetto di bilancio al 31.12.2017 (doc. 26 attrice).

Infine, il Collegio, su domanda subordinata della convenuta, individuava il riparto di responsabilità interna tra la sig.ra Borra e il sig. Pepa (altro amministratore della Società), ritendendo che, alla luce delle diverse funzioni svolte, la prima fosse responsabile per il 70% e il secondo per il 30% dei danni causati in capo alla Pepa Tetti e Legnami S.r.l. da loro amministrata.

Propone impugnazione Sonia Borra allegando nel primo motivo la nullità dell'arbitrato ex art. 829, 1°c., n.9 c.p.c., ribadendo che i compensi da lei percepiti sono pienamente regolari e che il Collegio arbitrale ha violato **il principio del contraddittorio, perché ha posto in capo**



alla convenuta un dovere di contestazione specifica, in un procedimento privo di preclusioni e decadenze, non solo senza indicare alle parti un termine perentorio entro cui contestare specificamente le deduzioni attoree, ma anche consentendo allegazioni del tutto generiche, come tali inidonee a consentire una contestazione specifica da parte della sig.ra Borra.

Sonia Borra, inoltre, ribadisce la regolarità del prestito erogato dalla Società a suo favore e la validità delle fatture emesse da Planet Express s.r.l., BT s.r.l.s. e BC Trasporti s.c. in quanto inerenti a prestazioni esistenti e assume che il lodo sia nullo, ai sensi art.829, 1°c., n. 5, 9 e 12 c.p.c., per violazione del principio del contraddittorio, del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato e del dovere di esporre i motivi della propria decisione, giacché il Collegio ha rilevato d'ufficio (senza sottoporre la questione al contraddittorio) l'applicabilità, nel caso di specie, dell'art. 21 Testo Unico IVA, rinvenendo di conseguenza un'invalidità nelle fatture mai eccepita dalle parti ed ha accertato d'ufficio che il prestito erogato a favore della sig.ra Borra dalla Società fosse invalido in mancanza di previsione statutaria e per conflitto di interessi, tutte questioni mai sollevate dalle parti e quindi mai sottoposte al contraddittorio.

La sig.ra Borra rileva la nullità del lodo, sempre ai sensi art.829, 1°c., n. 9 c.p.c., poiché il Collegio, in violazione del principio del contraddittorio, ha considerato per tutto il corso del procedimento "contestato" il pagamento delle fatture emesse da Planet Express s.r.l., BT s.r.l.s. e BC Trasporti s.c., per poi considerare il medesimo fatto come "non contestato" nel lodo; senza considerare, peraltro, che non si comprende come possa essere considerata tardiva, in un procedimento privo di preclusioni e decadenze, la contestazione della convenuta di documenti prodotti tardivamente dall'attrice, solo dopo l'assunzione delle prove orali, contestazione che tra l'altro non poteva che avvenire dopo la produzione dei documenti e quindi, in questo caso, nella fase conclusiva del procedimento arbitrale.

L'impugnante eccepisce, inoltre, la nullità del lodo, ai sensi art.829, 1°c., n. 5, 9 e 12 c.p.c., per violazione del principio del contraddittorio, del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato e del dovere di esporre i motivi della propria decisione, in quanto il Collegio non si è pronunciato, né esplicitamente né implicitamente, sull'eccezione sollevata dalla sig.ra Borra avente ad oggetto la mancata dimostrazione da parte dell'attrice del pagamento con i soldi della società delle fatture per spese asseritamente personali; in particolare, la sig.ra Borra sottolinea che per molte delle fatture, indicate alle pagine 40-42 del lodo, l'attrice non ha prodotto nemmeno i mastrini, i quali comunque non risultano idonei a dimostrare che tali



fatture siano state pagate dalla società, perciò non può che escludersi che vi sia la prova di un depauperamento economico a danno della Pepa Tetti e Legnami S.r.l.

La sig.ra Borra, quale vizio del lodo sempre ai sensi art.829, 1°c., n.5, 9 e 12 c.p.c., sottolinea che gli arbitri hanno omesso di pronunciarsi anche circa l'eccezione di infondatezza (per mancata allegazione del danno risarcibile) e comunque di *compensatio lucri cum damno* (sollevata dalla convenuta già nella terza memoria autorizzata) della domanda risarcitoria proposta dall'attrice; gli arbitri, infatti, avrebbero dovuto spiegare le ragioni per le quali hanno ritenuto che il danno si quantificasse sommando semplicemente gli importi che la società avrebbe pagato indebitamente. Danno, oltretutto, che era onere dell'attrice provare e allegare, onere che non è stato minimamente assolto, giacché non sono state mai prodotte né le dichiarazioni fiscali né i bilanci della società, i quali avrebbero consentito una valutazione affettiva del danno patito al netto dei benefici fiscali.

Infine, la sig.ra Borra rileva la nullità del lodo, sempre ai sensi dell'art.829, 1°c., n.5, 9 e 12 c.p.c., sia perché gli arbitri si sono pronunciati sul grado di responsabilità nei rapporti interni fra il sig. Pepa e la sig.ra Borra (entrambi amministratori) in assenza di domande di parte sul punto, sia perché tanto nel valutare il grado di responsabilità nei rapporti interni quanto nel valutare il compenso comunque dovuto alla sig.ra Borra (per i mesi in cui era rimasta in carica come amministratrice) gli arbitri non hanno specificato i criteri equitativi utilizzati impedendo alle parti di potersi confrontare sul punto.

Si costituisce in causa VANSOVICA ALEKSANDRA eccependo che il lodo non ha violato il contraddittorio giacché è stata esperita una lunga istruttoria e i termini sono stati reiteratamente concessi alle parti ogni qualvolta ne hanno fatto richiesta; per di più non è dato comprendere come si possa parlare di vizio di motivazione visto che il lodo è ampiamente e scrupolosamente motivato. Infine, non vi è alcuna omissione di pronuncia da parte degli arbitri che hanno esaminato ogni domanda ed eccezione, reputandola espressamente meritevole di rigetto oppure di accoglimento.

Si costituisce in causa PEPA TETTI E LEGNAMI S.r.l. eccependo, in relazione al primo motivo, che gli arbitri hanno improntato lo svolgimento dell'arbitrato all'assoluta libertà delle forme e dei termini e, in ogni caso, non solo è stato rispettato il principio del contraddittorio permettendo alle parti di integrare le proprie difese a fronte di plurimi termini entro cui depositare memorie, ma altresì i fatti ritenuti non contestati dal Collegio attengono a rilievi svolti dalla sig.ra Borra solo nelle note di replica, pertanto proprio nel rispetto di tale principio sono state correttamente considerate tardive.



Con riferimento al secondo motivo, la parte sottolinea che il Collegio non ha mai considerato nel lodo questioni non sottoposte al contraddittorio delle parti; infatti il richiamo all'art. 21 del Testo Unico IVA è stato soltanto un *obiter dictum* volto a confermare un dato già emerso in corso di istruttoria; mentre è evidente che l'erogazione di un finanziamento in contrasto con le previsioni dello statuto sia contrario alle norme di buona amministrazione, norme richiamate dall'attrice nelle proprie memorie.

Eccepisce con riferimento al terzo motivo che l'accertato pagamento da parte della società delle fatture emesse da Planet Express s.r.l., BT S.r.l.s. e BC Trasporti S.C. sia provato dalla confessione della stessa sig.ra Borra, nonché dai testi e dai documenti versati in atti e non da una scorretta applicazione del principio di non contestazione.

Analoghe considerazioni sono svolte dalla società con riferimento al quarto e quinto motivo dell'impugnazione. In particolare si sottolinea che il Collegio non ha omesso di esaminare le eccezioni della sig.ra Borra, bensì ha ritenuto provato, sulla base delle testimonianze assunte, il pagamento delle spese in oggetto e la loro destinazione a fini personali.

In merito al sesto e settimo motivo la PEPA TETTI sottolinea che se il Collegio avesse indicato i criteri equitativi utilizzati per la decisione del lodo, come avrebbe voluto l'impugnante, di fatto avrebbe anticipato la propria decisione, circostanza che sarebbe stata lesiva del diritto di difesa. Per di più nel lodo il Collegio ha ampiamente motivato le ragioni che hanno portato a quantificare in 2.500 euro il compenso mensile della sig.ra Borra. Infine, si eccepisce che gli arbitri si sono espressi sulla responsabilità interna tra i due amministratori a fronte della domanda dell'impugnante, perciò tale determinazione non può considerarsi *extra petitem*.

Si costituisce in causa FRANC PEPA chiedendo il rigetto dell'impugnazione, per l'infondatezza e l'inammissibilità dei motivi, giacché il gravame pare investire essenzialmente il merito della decisione arbitrale.

Preliminarmente appare opportuno sottolineare che l'impugnazione per nullità ai sensi dell'art. 829, co.1, c.p.c., è un rimedio a **critica vincolata**, per cui i motivi d'impugnazione devono essere specifici e formulati con precisione, in modo analogo a quanto accade per i motivi di ricorso per cassazione.

Si osserva, inoltre, che gli arbitri, così come previsto nella clausola compromissoria contenuta nell'art. 34 dello Statuto della Società, **hanno deciso secondo equità**, cioè improntando le loro valutazioni sui principi e criteri di buona fede, ragionevolezza, efficienza e correttezza, fermo il rispetto delle norme di ordine pubblico (p.13 lodo).



Alla luce di queste premesse, l'impugnazione dev'essere dichiarata tanto inammissibile quanto (in minima parte) infondata.

Nel primo motivo di appello l'impugnante asserisce che nella statuizione relativa all'accertamento della percezione, da parte della signora Borra, di **compensi non deliberati**, gli arbitri avrebbe violato il principio del contraddittorio in forza di un'erronea applicazione ai sensi dell'art. 115 c.p.c. del principio di non contestazione.

Tale motivo di appello è inammissibile.

E' sicuramente opportuno premettere che gli arbitri hanno sempre permesso a tutte le parti di esercitare il contraddittorio, a fronte di plurimi termini concessi per integrare le difese ed istanze istruttorie, tanto più che le parti stesse, espressamente, non si sono opposte alla chiusura dell'istruttoria (ritenendo, dunque, che la controversia fosse pronta per essere decisa) ed hanno anche rinunciato alla discussione orale fissata dal Collegio all'esito del deposito delle memorie conclusionali e di replica.

L'erronea applicazione del principio di non contestazione di cui si duole l'impugnante, comunque, non attiene al principio del contraddittorio, bensì all'onere della prova che non rientra tra i motivi elencati all'art. 829 c.p.c. per i quali è consentita l'impugnazione del lodo per nullità.

Peraltro, il Collegio arbitrale si è soffermato, nella parte iniziale del lodo, **sia sull'onere della prova sia sul relativo principio di non contestazione**, ricordando che quest'ultimo è applicabile all'arbitrato ed assurge a mezzo di prova se l'allegazione avversaria è specifica e i fatti riferiti dall'attore sono vicini e riferibili direttamente al convenuto e proprio **a fronte della specifica** allegazione, contenuta nella relazione del prof. Albertinazzi (CTP di parte attrice), sulla mancata deliberazione dei compensi percepiti negli anni 2017 e 2018 dalla sig.ra Borra, il Collegio ha ritenuto specificatamente non contestata tale deduzione; mentre ha ritenuto provato il prelievo dei compensi da parte della sig.ra Borra sulla base della confessione della stessa e non in forza di una presunta non contestazione.

Con il **secondo motivo** d'appello l'impugnante asserisce che il Collegio Arbitrale avrebbe **rilevato ex officio** questioni mai sottoposte al contraddittorio fra le parti violando così il relativo principio e ledendo, inoltre, il principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato e il dovere di esporre i motivi posti a fondamento della decisione.

Il motivo è infondato. Il Collegio, infatti, ha specificatamente motivato tutte le singole contestazioni dei fatti di *mala gestio* attribuiti alla sig.ra Borra e, in particolare, con riferimento alle fatture emesse da Planet Express s.c., B.T. s.r.l.s e B.C Trasporti s.c. ha rilevato che le



operazioni oggetto delle stesse fossero inesistenti per una molteplicità di ragioni indicate (e suvviste); perciò, ben si comprende la **ratio decidendi** e l'iter logico seguito dagli arbitri per giungere a tale conclusione (Cass. 178/2008).

Pare necessario sottolineare, inoltre, che la normativa deve essere conosciuta dalle parti; quindi, non si comprende come l'impugnante possa lamentare l'applicazione da parte del Collegio dell'art. 21 Testo Unico IVA (**iura novit curia**) tanto più che tale articolo è solo uno dei motivi posti a fondamento della decisione del Collegio che ha ritenuto inesistenti e invalide le fatture solo dopo aver ascoltato i **testi** (Suppa e Pagliano) e aver fatto una valutazione complessiva della documentazione prodotta dalle parti, su cui il contraddittorio era stato assicurato.

Peraltro, le questioni sollevate dalla sig.ra Borra sull'ammissibilità o meno dei testimoni sentiti dagli arbitri sono inerenti alla **valutazione della prova** e alla sua incidenza sulla decisione, valutazioni queste che non solo non concernono il contraddittorio, ma che sono precluse a questa Corte che non può sindacare la valutazione degli elementi probatori esaminati nel giudizio arbitrale (**Cass. 2008 n.178**).

Si rileva, invece, che per quanto concerne **l'appropriazione di somme contabilizzate come prestiti**, l'invalidità di tale operazione per conflitto di interessi non è stata rilevata d'ufficio dagli arbitri, ma è stata specificatamente eccepita nella relazione di parte attrice (e, invero, il conflitto d'interessi è implicito *nell'appropriazione indebita di somme*). Nell'accogliere la domanda il Collegio ha fatto riferimento tanto a norme di legge quanto ai documenti prodotti dalle parti, tra cui lo Statuto Sociale su cui era stato assicurato il contraddittorio; perciò, anche su questo punto non si ravvisa alcuna violazione del suddetto principio.

Nel terzo motivo l'impugnante asserisce che il Collegio Arbitrale avrebbe erroneamente applicato il principio di non contestazione, **ritenendo tardiva la sua contestazione del pagamento delle fatture** emesse da Planet Express s.c., B.T. s.r.l.s e B.C Trasporti s.c. circostanza che integrerebbe la violazione del principio del contraddittorio e dunque la nullità del lodo.

Preliminarmente, pare opportuno sottolineare che l'avvenuto pagamento o meno delle summenzionate fatture attiene **all'onere della prova e non al principio del contraddittorio**. E' asserzione priva di riscontri, comunque, l'affermazione dell'impugnante secondo cui gli arbitri abbiano considerato, durante il procedimento, "contestato" il pagamento delle fatture emesse da Planet Express s.c., B.T. s.r.l.s e B.C Trasporti s.c., per poi a sorpresa nel lodo considerarlo come "non contestato".



Se è vero che nell'arbitrato, ex art.816 bis c.p.c., non si applicano preclusioni non predeterminate è anche vero che nel caso di specie non c'è stata alcuna menomazione del diritto di difesa, tanto più che, **per principio generale, non si può contestare con l'ultima memoria, come ha fatto parte impugnante (p.36 lodo), il fatto costitutivo altrui**, non consentendo alla controparte così di replicare, perché qui si verrebbe a configurarsi una violazione del diritto al contraddittorio.

Per di più, la prova di questi pagamenti secondo il Collegio arbitrale è stata data addirittura **dalla confessione della sig.ra Borra (p. 36 lodo)**, confermata dai testi sentiti (testi Borra Barbara e Suppa) nonché dalla documentazione versata in atti, ovvero i mastrini contabili (non contestati); perciò, la mancata contestazione è solo uno dei motivi della decisione.

In ogni caso, a differenza di quanto rilevato dalla sig.ra Borra, **l'onere di contestazione** non riguarda solo i fatti, ma anche i documenti e comunque **non attiene al contraddittorio, ma all'onere della prova** e alle **preclusioni processuali**.

Altresì, nell'atto di citazione vi è **una chiara contraddizione** (p. 65-67) giacché risulterebbe, da una parte, che l'impugnante abbia contestato i documenti attorei subito dopo la loro produzione nella memoria del 9 ottobre 2019 e, dall'altra, (vi sarebbe l'ammissione) che in realtà nella menzionata memoria la sig.ra Borra abbia (solo) eccepito la tardività dei documenti, per poi contestarli specificatamente solo nella memoria di replica (e quindi tardivamente). In ogni caso, sia detto per completezza, nella suddetta memoria del 9.10.19 alcuna contestazione del contenuto dei documenti avversari risulta presente.

Nel quarto e nel quinto motivo l'impugnante lamenta che il Collegio **non avrebbe esaminato le sue eccezioni in merito: all'assenza di prova** del pagamento di alcune fatture per prestazioni personali; al difetto di allegazione e prova dell'entità del risarcimento del danno ed alla necessità di dover tener conto del vantaggio fiscale consentito alla società dalla contabilizzazione delle fatture relative a prestazioni inesistenti o personali.

Entrambi i motivi sono inammissibili in quanto **l'impugnante non fa che contestare il merito della vertenza** con specifico riferimento alla **valutazione delle prove** effettuate dal Collegio, senza addurre allegazioni specifiche sulle presunte violazioni commesse dal Collegio arbitrale ex art. 829 c.1°, n. 5, 9 e 12, c.p.c.

Il Collegio, infatti, non ha ommesso di valutare le eccezioni sollevate dalla sig.ra Borra; semplicemente ha ritenuto dimostrato il pagamento delle fatture relative alle spese asseritamente personali dell'impugnante, come ha ritenuto che il danno subito dalla società



corrispondesse alla somma degli importi pagati dalla stessa senza dover tener conto del (preteso) vantaggio fiscale conseguente alla contabilizzazione delle fatture.

Ne consegue che vi è perfetta corrispondenza tra quanto chiesto e quanto pronunciato.

La sig.ra Borra, in pratica, nonostante la riforma degli art.827 e ss. di cui al D.Lgs.vo 2.2.2006 n.40, erroneamente impugna il lodo per *errores in iudicando*, invece che *in procedendo*, riguardanti errori di diritto attinenti al merito della controversia.

Cosa inammissibile perché non è prevista una convenzione di arbitrato che permetta tale impugnazione, ex art.829, 3°c., c.p.c., per violazione di regole di diritto attinenti al merito e, comunque, alcuna impugnazione di merito ai sensi dell'art.829, 3° c., c.p.c., risulta proposta neppure per contrarietà della decisione all'ordine pubblico.

Nemmeno si ravvisa un vizio di motivazione; la Suprema Corte, infatti, statuisce che anche nelle pronunce di arbitrato secondo equità *il lodo può essere impugnato solo per la mancata esposizione sommaria dei motivi, ossia per la carenza di motivazione o per una motivazione che non consenta di comprendere la "ratio" della decisione o l'iter logico seguito dagli arbitri* (Cass. n.16755/2013, Cass. n. 178/2008).

Nel caso di specie, sia l'iter logico e che la *ratio decidendi* sono perfettamente delineati dal Collegio arbitrale che (in ben 70 pagine) con precisione analizza tutte le domande attoree e le eccezioni delle parti, adottando una soluzione assolutamente percepibile e coerente.

Quest'ultime considerazioni valgono parimenti anche per il **sesto e settimo motivo** d'impugnazione in cui la sig.ra Borra lamenta, da un lato, la nullità del lodo ai sensi dell'art. 829 c.1°, n. 5, 9 e 12, c.p.c. per non essere state **informate le parti dei criteri di equità** applicati in sede decisoria e, dall'altro, la circostanza che comunque gli arbitri avrebbero stabilito il grado di responsabilità interna dei due amministratori **senza domanda di parte**.

Primariamente si osserva che il Collegio, che pronuncia secondo equità, non ha alcun obbligo di informare preventivamente dei criteri equitativi che utilizzerà per decidere.

In secondo luogo, risulta perfettamente comprensibile sia l'iter logico che ha portato il Collegio a ritenere congruo quantificare in 2.500 euro mensili i compensi comunque dovuti dalla società all'impugnate per aver svolto la mansione di amministratrice, tanto più che è la stessa sig.ra Borra, nell'atto di citazione, ad affermare che gli arbitri abbiano quantificato il compenso facendo una media con i compensi deliberati negli anni precedenti.

Allo stesso modo, risulta lineare ed esplicito l'iter logico che ha portato gli arbitri ad accertare un minor grado di responsabilità in capo al sig. Pepa il quale, come ben viene



precisato nel lodo (p.63), svolgeva funzioni operative di cantiere e non contabili-amministrative; perciò, neppure in questo caso si può eccepire una mancata motivazione.

In terzo luogo, seppur è vero che la sig.ra Borra aveva chiesto, subordinatamente, di accertare l'eventuale responsabilità solidale dei due amministratori verso la società e non aveva fatto apposita domanda di accertamento della responsabilità interna e di regresso, innanzi tutto neppure allega il suo interesse a dolersi della statuizione degli arbitri inerente al riparto interno di responsabilità tra i due amministratori, inoltre, da tale previsione indubbiamente, *ex se*, trae un vantaggio, giacché potrebbe eventualmente chiedere in regresso al sig. Pepa il 30% di quanto pagato a favore della società.

Tale statuizione, comunque, non rappresenta certo un'omissione di pronuncia ex art.829 n.12 c.p.c. che ricorre (solo) nell'ipotesi in cui il lodo abbia, appunto, omesso di pronunciare su (e, quindi, non abbia esaminato) uno o piu' quesiti sottoposti agli arbitri (Cass.2021 n.291) o, al limite, in caso di pronuncia ipotetica o condizionata (Corte d'Appello di Torino 5.12.1995, in Riv. Arb., 97, 565).

Per scrupolo di completezza il Collegio rileva, infine, che le asserzioni della sig.ra Borra contenute (solo) in comparsa conclusionale riguardanti le circostanze che il teste Suppa sia stato nominato, dopo il deposito del lodo, nel consiglio di amministrazione della s.r.l. Pepa Tetti e che (sempre dopo il deposito del lodo) l'assemblea sociale abbia approvato il bilancio dell'anno 2017 (che rileverebbe, a detta dell'impugnante, quale approvazione dei compensi percepiti dall'amministratore) rappresentano fatti (già venuti ad esistenza al momento dell'impugnazione del lodo arbitrale) allegati del tutto tardivamente e inammissibilmente in comparsa conclusionale e, in ogni caso, del tutto irrilevanti in quanto successivi alla pronuncia arbitrale impugnata.

L'impugnazione avverso il lodo, di conseguenza, dev'essere rigettata.

Le spese della fase seguono la soccombenza di parte impugnante nei riguardi delle altre parti, liquidate come in dispositivo, secondo i valori medi delle tabelle di cui al d.m. n. 55/14, per una causa di valore compreso tra € 260.000,01 ed € 520.000,00.

In relazione alla natura del presente giudizio, bisogna rilevare che la Suprema Corte ha statuito che *le parti possono tutelare i propri diritti anche ricorrendo agli arbitri, la cui decisione ha efficacia propria delle sentenze dei giudici; infatti, l'attività degli arbitri rituali ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario* (Cass. 223/2013, Cass. 24153/2013).



La Cassazione, inoltre, spiega che *le innovazioni introdotte dalla l. n. 25 del 1994, nella prospettiva del giudizio d'impugnazione del lodo per nullità, neppure sono sufficienti ad escludere l'equiparazione del lodo alla sentenza, quindi ad incidere sulla configurazione di detto giudizio come di impugnazione processuale a cui sono applicabili i principi stabiliti dal codice di procedura civile per il processo di impugnazione (Cass. 13442/2005, Cass. 10663/2006)*

Ne consegue che vista la natura giurisdizionale e di impugnazione del lodo sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, co. 1-*quater*, D.P.R. n. 115/02 a carico di parte impugnante.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Torino, Sezione Terza Civile, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, così definitivamente pronunciando;

respinge l'impugnazione proposta da **SONIA BORRA** avverso il lodo arbitrale rituale emesso dal Collegio Arbitrale in Vercelli in data 14 luglio 2020;

condanna **SONIA BORRA** a pagare a **VANSOVICA ALEKSANDRA** la somma di euro 13.560,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario 15%, oltre CPA e IVA come per legge sugli imponibili a titolo di refusione delle spese processuali del presente grado;

condanna **SONIA BORRA** a pagare a **PEPA TETTI E LEGNAMI S.r.l.**, la somma di euro 13.560,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario 15%, oltre CPA e IVA come per legge sugli imponibili a titolo di refusione delle spese processuali del presente grado;

condanna **SONIA BORRA** a pagare a **FRANC PEPA**, la somma di euro 13.560,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario 15%, oltre CPA e IVA come per legge sugli imponibili a titolo di refusione delle spese processuali del presente grado;


per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico di parte impugnante.

Così deciso nella Camera di Consiglio dell' 08/02/2022 da remoto su dispositivo telematico "Teams", ai sensi dell'art. 23, co. 9, d.l. n. 137/20 (conv. nella l. n. 176/20), dalla Terza Sezione Civile della Corte d'Appello di Torino.

Il Presidente

dott.ssa *Ombretta SALVETTI*





Il Consigliere estensore

dott. *Francesco Rizzi*

Arbitrato in Italia

